Manet honor legum..... Mercè la sapienza legislatrice dell'augusta dinastia felicemente regnante che col dirigere *l'utile e l'amor proprio* (1), o sia colla guida dell'*equità civile*, che il *Vico* in bell'italiano chiama *ragion di stato* (2), dopo aver sanzionate l'unità del Regno, e le massime fondamentali del nostro diritto pubblico con la circoscrizione territoriale de' due Reali dominii, infuse nuova vita, e nuova esistenza all'amministrazione civile, separando con chiaroveggenza e precisione i limiti e le regole di procedura del contenzioso amministrativo dal contenzioso giudiziario. *Manet honor legum, nihilque ex publica utilitate convulsum: nec poena cuiquam remissa, sed addita est ultio* (3) mercè l'attuale organizzazione giudiziaria diretta, secondo i voti de' sapienti, al principio che i *sudditi debbano ubbidire i magistrati, ed i magistrati debba-*

(1) Bonafede *ritratti tom. I. n. 5.*
(2) *Dignità 110, libr. I.*
(3) Plinii *panegiric. Trajano §. 36.*

no esser servi della legge (4). Come un de'mezzi per assicurarci questo generoso, ed incommensurabile dono fu imposto al Pubblico Ministero di dover pronunciare un discorso in ciascun anno dopo le ferie autunnali, per destare anche la nobil gara della virtù, e della fermezza tra i giudici, gli avvocati, ed i patrocinatori.

Or per corrispondere col nostro scarso ingegno a questo superiore comando percorreremo per poco l'amministrazione della giustizia, che si riattacca pure col notariato, e stato civile, impartita nel solo intervallo del precedente anno, guardandola sotto il triplice aspetto della competenza, e del rito che garantiscono la condotta *legale* del magistrato, e sotto l'aspetto della *moralità*, o sia del modo come siasi da voi reso il diritto a ciascuno che gli competeva, cioè a dire con quale diligenza, esattezza, e scrupolosità siensi applicate le disposizioni legislative alle specie in contestazione. In fine ci occuperemo degli abusi, che abbian potuto non avvertirsi, o che possono esistere nel foro, ed enumerando i doveri dei difensori, non obliieremo di rammentare i nomi di quei, che debbono nella carriera della virtù servirci di emulazione.

Osserviamo con piacere essersi rigidamente rispettat'i limiti delle proprie attribuzioni in modo che nell'attrito di più migliaja di giudizii appena

(4) Plutarco *in vita Solonis.*

si diede luogo a due elevazioni di conflitti di attribuzione, dimostrando ciò esser voi ben convinti che le autorità giudiziarie, e le amministrative debbono camminare indipendentemente le une dalle altre, e che bisogna esser sempre divise per essere unite.

Riguardo al rito: Voi gelosi custodi delle forme foste sempre sicuri che il dire di non curarsi le stesse ove s'incontri la giustizia, sia un errore. Voi conoscendo, che a questo alludeva il sommo politico *Tacito*, quando raccontando la celerità de' giudizii sotto *Tiberio*, che presedendo ai tribunali raccorciava le forme dice *at dum veritati consulitur libertas corrumpebatur* (5), e convinti che anche secondo l' espressioni della legge dei 25 marzo 1817 *le forme dei giudizii sian destinate ad assicurare sempre più la libertà e la proprietà dei cittadini*, per cui Bacone avvertì *jus privatum latet sub tutela juris publici* (6), avete con l'osservanza delle leggi di procedura dato maggior risalto, e splendore all'amministrazione della giustizia.

Senza poi presentarvi dettagliati quadri, le lievi contravvenzioni negli atti notariali, e nei registri dello stato civile desunte dalle verifiche, e dalle contestazioni da noi portate al vostro esame, vi annunziano il buon andamento di queste due

(5) *Annalium lib. I. §. 75.*
(6) *Aphorismus 3.*

interessanti parti di servizio. Lo stesso è da dirsi per le conciliazioni, ed i giudizii presso i conciliatori, e giudicati di circondario, e per le cause di contrabbando e di contravvenzione ai dazii indiretti portate alla cognizione de' due giudici in prima istanza, essendosi lo scorso anno a confronto degli altri annullate da voi ben poche sentenze per motivi d' incompetenza, e di rito. I giudici Regii poi colla visita dei registri dello stato civile, e degli ufficii di conciliazione contribuirono altamente al conseguimento di utili risultati, e con un'assidua vigilanza, che si ravvisa dai rapporti mensili su i diritti di cancelleria, e sull'esazioni dei loro rispettivi uscieri, chiusero quasi l'adito ai particolari reclami, che anche si veggono molto di rado per gli uscieri di questo collegio, essendo stati alcuni di loro già ammoniti dall' esempio di misure disciplinari, che avete con molta saviezza e severità, secondo le diverse circostanze, comminate.

Sul modo poi come vi siete comportati nell'*esercizio morale* delle vostre delicate funzioni basta chiamare in testimonianza i vostri medesimi atti. Essi fan conoscere che tutti legati all'adempimento de' vostri doveri vi siete nell' ora stabilita portati al tribunale, e che mai ve ne siete assentati per negligenza, riguardi, o per preghiere datevi da qualche parte che temeva i vostri lumi. Li stessi litiganti furon testimoni del modo come nel reggersi giustizia siete stati imparzialmente

attenti a tutto quello che i difensori proponeano, non essendosi alcun di voi mai assopito, distratto, o annojato, ma intenti tutti a ben comprendere le ragioni delle parti, senza di che non si può certamente giudicare con confidenza quel che siasi rifiutato di conoscere. Essi egualmente vi osservarono loro addetti senza consultare per nulla il vostro comodo, e molto meno il vostro umore, coll' esservi resi accessibili, accordando l' udienza a tutti, onde potervi maggiormente istruire delle cause venute al vostro esame. Son perciò ben lungi da voi i rimproveri di un giureconsulto Tedesco (7) che si lagnava di doversi guadagnare col denaro i segretarii, ed i domestici per abbordare i giudici; anzi voi negl' informi (8) non solo avete intese con attenzione le dedotte ragioni, ma avete pure esortate le parti ad esporre le cose tali quali esse fossero senza maschera, o dissimulazione, e senza mai intimidirle con aria ributtante, o col dimostrare impazienza dando luogo a volontarie distrazioni (9). Avete ben pesate e librate le dimande de' litiganti con tutta la possibile riflessione e penetrazione, non percorrendo mai le scritture con

(7) Tritsch. in tract. de peccat. Princip. conclus. 27. §. I.

(8) Sull' obbligo degl' informi si osservi l' art. 8 del decreto dei 6 marzo 1828.

(9) Si osservi l' ammonizione del giureconsulto Callistrato nella *legge 19 ff. de offic. praesid.*

occhio rapido, ciò che dimostrerebbe d'aversi poca cura a conoscer le cose nel fondo, e di aver nelle decisioni altri principii che quelli della giustizia.

Volendosi poi anche maggiormente approfondire la vostra condotta come potrà trasandarsi di non aver mai avuto alcun riguardo all'apparenza delle persone? L'amicizia, l'odio, la stessa riconoscenza non hanno in nulla influito nelle vostre sentenze che avete pronunciate senza vedere nè amici, nè inimici, concentrati unicamente a distinguere il vero dal falso a solo oggetto di rendere la giustizia a colui cui appartenga. Lontane furono da voi la prevenzione, le raccomandazioni, e le passioni dell'uomo privato diedero luogo, e cederono sempre ai doveri, ed alla gloria che riveste il vostro carattere. È ben estraneo quindi agli attuali magistrati il punibile sistema di quel giudice di cui parla il signor La Montaigne (10), il quale quando rinveniva un punto controverso tra *Bartolo* e *Baldo*, e nelle materie dibattute da diverse opinioni segnava in margine del suo libro *quistione per l' amico*, volendo dire che la verità era così inviluppata, e posta in dubbio da poter in quelle cause favorire a suo piacimento la parte che più gli sarebbe aggradita.

---

(10) *Essais livr. 2. chap. 12. Apologie de Raimond Sebond.*

Voi prendendo sempre la Divinità per modello, da cui dipende la vostra originaria missione, presedendo l'Eterno ne'vostri giudizii, avete avuto per guida inalterabile, giova ripeterlo, il santo principio, che la giustizia della causa non dipenda punto dalla qualità dell' attore, o del convenuto, ma dalla forza delle ragioni sulle quali poggia, ed alle quali avete limitato esclusivamente i vostri giudizii. È a tal riflesso che la giustizia vien rappresentata sotto la figura di una persona che ha gli occhi bendati, ed una bilancia nella mano. La benda agli occhi dinota che il giudice deve considerare i litiganti come se punto non li conoscesse. La bilancia indica con qual diligenza debba pesare le ragioni delle parti a fin di pronunciare a favore di quella che sia per allegarne le più solide. Questo simbolo è dunque molto significativo! Abbandoniamo alla depravazione, ed alla pubblica indignazione quel che come misfatto ci vien tramandato dagli scrittori nel parlare di alcuni che strapparono la benda sembrandole incomoda, e che non fecero uso della bilancia che per pesare i doni offerti, il credito, o la qualità de' litiganti.

Nel mentre siete stati i difensori de' poveri, degli orfani, e delle vedove affidati all' egida della vostra giustizia onde rimuoverli e garantirli da'prepotenti, non avete poi esitato con sollecite condanne di arrestare il disegno di quei che chiara-

mente avete scorto agire con spirito di litigio, di malignità, e di vendetta, facendo immediatamente conoscere a questi uomini rissosi le ingiuste procedure, e destando il disprezzo per le loro pretensioni.

In fine prima di giudicare vi siete immancabilmente raccolti per compenetrarvi quanto sia importante e sacro l'esercizio del vostro impiego, ravvivando in voi medesimi tutt' i sentimenti più fervidi per la verità, e per la giustizia, e comunque istruiti delle cause siete stati pieghevoli a subito cambiar di sentimento, quando avete scorto di esservi ingannati nel primo avviso, memori che l'istesso giureconsulto Papiniano solea dire *nobis aliquando placebat, sed in contrarium me vocat Sabini sententia.*

Voi rappresentandovi l'autorità infinitamente augusta dell' *Ente Supremo* sotto gli sguardi del quale come da sua parte andaste a pronunciare i giudizii vi metteste in guardia di tutto ciò che il pregiudizio, la passione, i riguardi mondani poterono suggerire, e comportandovi costantemente in tal modo, quali giudici illuminati, fermi, interi, acquisterete finalmente il ben dovuto ascendente fra gli altri vostri colleghi, e per l'approvazione che il pubblico non mancherà di accordarvi, i vostri discorsi saranno ascoltati come gli oracoli a' quali avrassi onta di contraddire.

L' assicurare il servizio e la disciplina del tribunale, laddove ve ne sia il bisogno per l'introduzione di qualunque siasi lieve abuso dipendente dall' amministrazione della giustizia, che da voi si comparte, avrebbe potuto esser l' oggetto di una particolare requisitoria da sottoporsi a' vostri lumi, per quindi unitamente alle vostre deliberazioni rinviarsi a chi comanda, consiglia, ed a chi deve decidere sulle medesime. Ma un zelo diretto anche a prevenire ogni piccola aberrazione, ed una instancabile cura a fare scomparire qualunque possibile fluttuanza o incertezza nelle regole di servizio interno e disciplina, che come specie di dittatura si sono impossessati del vostro animo, ci dispensano da ogni dovere su questa parte, e ci fan desiderare che voi sempre più spinti da questi puri ed inalterabili principii, sarete per calcare le stesse onorevoli orme.

Gli abusi del foro non possono poi meglio porsi in mostra che parlando degli avvocati, sotto qual nome da noi si comprendono pure i patrocinatori. Questi benchè non esercitassero una professione tanto elevata, per la promiscuità dei doveri sono loro comuni le massime di morale, e di attaccamento alla legge. Oltre il corredo delle cognizioni, il rispetto da prestare a'magistrati, come alla stessa giustizia, debbono essi esser rivestiti di una probità, che li spinga ad un sincero amore

per la virtù, e ad una rettitudine a tutta pruova. Io non sostengo soltanto, dicea Quintiliano, che l' oratore debba essere un uom da bene, ma che anzi non possa essere oratore se non sia uom da bene = *neque enim tantum id dico eum qui sit orator virum bonum esse oportere, sed ne futurum quidem oratorem nisi virum bonum* (11). Ma oh quante volte sotto il velo di sollevare, e difendere si asconde lo scudo di Atlante che faceva cader tramortito chi vi si specchiava!

Gli avvocati non debbono azzardarsi di prendere le difese delle cause senza esaminarne la giustizia, non essendovi professione legittima che possa aver per scopo di sostener l' ingiustizia, e di faticare per far condannare l' innocenza. Essi quindi ad avviso dell' istesso Quintiliano (12) devono rivestirsi del carattere di giudice e figurarsi che la causa si trattasse in loro presenza per conoscere da quale banda preponderi la giustizia, e per risolvere se debbono o no abbracciarne la difesa. Quando anche nel corso del loro ministero venissero ad accorgersi, che per parte de' loro

(11) *Inst. lib. 12. c. I.*

(12) *Loc: cit. c. 7. 8. 9.* Si osservi anche Pufendorf *de jure natur. et gent: lib. 4. cap. 7. §. 27*, e particolarmente il signor Rollin *lib. 3. cap. 3. §. 3. art. 3. dei costumi dell'avvocato* nell'opera che porta per titolo *della maniera d' insegnare, e di studiare le belle lettere.*

clienti non assista la ragione come sul principio avevano opinato, debbono abbandonarne la difesa, non potendo il medico consentire che l' ammalato prenda un farmaco ch' egli creda nocevole ancorchè venisse sollecitato a prescriverglielo. Come non ributtare quindi le false dottrine di coloro (13) che mirano ad insegnare potersi accogliere la difesa di ogni causa, confessando che i loro discorsi siano accomodati alle diverse difese, e circostanze, non alle di loro idee, e dietro quali massime non pochi avvocati segnano le scritture, le memorie senza averle fatte, e spesso senza ne anche osservarle? Come non abborrire il sistema di *Antonio* (14) che solea dire di non scrivere le orazioni, affin di poter negare di aver portata quella opinione che gli venisse combattuta, memore del dispiacere che *Bruto* fece sentire a *Crasso* coll' opporgli in un' aringa di aver in altro rincontro sostenuto il contrario di quel che allora difendea.

Vi son alcuni i quali eternizzano le cause confidate alle loro cure. Luigi XII. li paragonava ai calzolai (15), dicendo che questi allungano il cuojo, e quelli le procedure con i denti. Le leggi romane

---

(13) Cicer. *pro Cluentio.*

(14) Cicer. *loc. cit.* e Valerio Massimo *lib. 7. c. 3. §. V.*

(15) Amelot *nelle note sopra Tacito tom. 3. p. 16.*

proibivano siffatte lungherie *nemo ex industria protrahat jurgium* (16), e tali difensori erano chiamati *moratores*.

Gli avvocati debbono essere i rigidi seguaci della sincerità e della buona fede. Essi non devono occultare nè alterare i fatti, nè negare quello di cui saran convinti, e non devono affettare quei lunghi apparati di erudizione che oscurano in vece di chiarire la causa. Devono guardarsi di evitare le invettive, i motteggi, l'espressioni improprie, e non divenire con una urtante loquacità l'organo della passione de'loro clienti, in vece di esserne il freno.

Gli avvocati non debbono servirsi di mezzi irregolari condannati dalla probità e dal buon costume ancorchè si trattasse di sostenere la giustizia della causa. Molti si applicano soprattutto ad apprendere il carattere de' giudici, a che fossero più sensibili, e quai soggetti avessero più impero su di essi, facendo intendere alle parti non esser sufficiente aver ragione, ma che bisogna agire, e muovere le risorse segrete per farla gustare. Non vi mancano di quei che convengono i loro compensi prima di compirne la difesa, e che si rendono colpevoli a segno di giungere ad incitare i litigii, quantunque ne conoscessero l'ingiustizia,

---

(16) *L. 6 §. 4 cod. de postulando.*

ed alcuni macchiandosi di maggiori sordidezze consigliano financhè ambe le parti all' insaputa dell' una e dell' altra, somministrando i mezzi per portare avanti le opposte pretensioni.

Dii talem terris avertite pestem !

Il disinteresse è il principale dovere degli avvocati. Non parliamo delle tante colorate esazioni sotto mentiti pretesti, dappoichè le rapide fortune di taluni fan conoscere il contegno tenuto a questo riguardo, potendosi esclamare con Giovenale

. . . . *quis iniquae*
Tam patiens urbis, tam ferreus, ut teneat se?
Causidici nova cum veniat lectica mathonis
Plena ipso (17) ;

cui fa eco Tacito (18), nel parlare di *Suilio* nella di cui casa si uccise un cavaliere romano nominato *Samio* disperato di essere stato tradito in un affare pel quale avea dato diecimila scudi. Sin da' tempi però dello stesso Giovenale i clienti si facevano ingannare dalle esteriori apparanze, concorrendo a quegli avvocati che facevano più fracasso,

(17) *Satyra 1. lib. 1. ver. 30.*
(18) *Annalium lib. XI. §. 9.*

che erano vestiti di scarlatto o di amatista, che avean più servi, grande equipaggio, molti amici, e che ricompensavano più di quel che avrebbero dato allo stesso Cicerone. Questo censore de' tempi suoi dopo una veemente invettiva così si esprime

Respicit haec primum, qui litigat, an tibi servi
Octo, decem comites, an post te sella, togati
Ante pedes (19).

L' istesso ardore dell' interesse ch' è il

. . . . *Proteo, che di cipresso in elice,*
E di serpente in tigre trasformavasi,
E feasi or bove, or capra, or fiume, or selice (20),

ci fa vedere alcuni che poco o nulla si prestano alla gratuita difesa de' poveri nel mentre questa rientra nella serie de' loro più imponenti doveri, e che spesso si discaricano di queste difese a motivo che la parte avversa sia accreditata, o nello stato di poterli nuocere, senza badare che abbandonare la difesa di una giusta causa sia lo stesso che mettersi nella parte di coloro, che l' opprimano, ed associarsi visibilmente al loro delitto.

(19) *Satyra 7. lib. 3. v. 141.*
(20) Sanazzaro *l'Arcadia Egloga VI.*

Gli avvocati non devono nulla tralasciare di tutto quello che possono legittimamente fare per sostener le difese, aggiungendo anzi diligenza, scrupolosità, ed esattezza, quando la parte avversa fosse una persona di distinzione. La giustizia ha i suoi eroi come la milizia, e l' imperator Giustiniano dice *nec enim solos nostro imperio militare credimus illos, qui gladiis, clypeis, et thoracibus nituntur, sed etiam advocatos: militant namque caussarum patroni, qui gloriosae vocis confisi munimine laborantium spem, vitam, et posteros defendunt* (21). La fermezza nel difendere sempre la giustizia, e nel non abbandonare mai i deboli aggiunge vieppiù stima e considerazione a questa rispettabile classe. Il foro è la migliore scuola per apprendere le leggi, e la grande scienza di amministrare la giustizia, e di governare i popoli. Presso i romani gli abili avvocati facevano la loro carriera, ed arrivavano a'primi posti della repubblica, e presso di noi non vi è dignità, alla quale non aspirarono, e già da una sanzione legislativa (22) son particolarmente chiamati per le alte funzioni del Pubblico Ministero.

Non dobbiamo tralasciare di marcare che ai giovani avvocati sogliono qualche fiata i divertimenti

(21) L. 14 cod. de adv. divers. judic.
(22) Decreto de' 3 marzo 1827.

far dimenticare ed impedire il buono andamento degli affari più serii, e più indispensabili, non potendosi questi piacèri adattare col servizio de' clienti.

Cadono nello stesso difetto alcuni perchè si caricano di molte cause. La rivalità regna tra gli avvocati tra queste anime nobili egualmente come fra i volgari operai, nè gli uni nè gli altri possono tranquillamente vedere che un affare vadi in altre mani.

Questi inconvenienti cagionati per altro da soggetti poco attaccati al decoro, non inferiscono sulla luminosa classe degli avvocati, la maggior parte de' quali pel sapere, e per l' opinione acquistata sono l' ornamento della città. D' altronde i deviamenti di pochi che vieppiù fan risaltare il merito degli altri, dipendono particolarmente da che in questa capitale non siavi un numero determinato di patrocinatori, cui era diretto il regolamento de' 7 giugno 1816 contenente all' oggetto la nomina di una commissione. L' altra sorgente di questi disordini sembraci derivare dallo spirito litigioso. Per molti secoli presso di noi il potere giudiziario attirò nella sua organizzazione tutte le parti amministrative, e tutti gli ordini dello stato (23). Ai duelli di spada vennero perciò surrogati i duelli

(23) Storia Civile del Regno di Napoli *lib. 34. c. 8.*

di parole. Tutto si aggirava nell' ammassare controversie, comentarii, chiose, esercitazioni, trattati, pratiche, consigli, consulte, allegazioni, risoluzioni, decisioni, e somiglianti lavori poggiati più sul numero delle autorità che sulla forza della ragione. Con ardita profanazione Andrea d'Isernia, Luca di Penne, e Nicola di Napoli, quantunque ignari delle lingue morte, e delle cognizioni antiche vantarono il nome di *Umana Trinità* (24), per essere stati famosi nelle sottigliezze forensi. Tutti gli scrittori di sana critica marcarono questi inconvenienti, ed il nostro *Vico* (25) attribuì a questo sistema l' avvilimento dello spirito vivo de' Napolitani. Ancorchè in appresso la giurisprudenza fosse seguita da uomini fulminatori del Peripato, e de' rancidumi forensi, pure a sentimento di un Ministro caro al Re, alla filosofia, ed alla giurisprudenza medesima continuò ad essere il foro *una strada, che tra noi mentre conduce alle dignità, ed agli onori, apre un' ampia tenebrosa voragine che inghiotte miseramente, e suffoca i migliori talenti della nazione* (26).

Questo spirito litigioso, e di sottigliezze forensi come morale infermità sembraci non essersi del

---

(24) Camerario *tit. an Agnati n. 152.*

(25) *Vita di se stesso.*

(26) Tommasi Elogio di Filangieri.

tutto spento. Si è proclive a certe abitudini tramandateci dai nostri maggiori che come specie di alberi o piante cresciute in quel clima, abbeverate da quelle solite ruggiade, nudrite da quei naturali succhi di terra producono di stagione in stagione i consimili frutti. Spetta al buon cultore accorgendosi del selvaggio, e disgustoso sapore d'innestarvi virgulto di frutta più gentili, di putarne i rami nocivi, di sbarbicare le piante parasite d'intorno, inaffiando, stabiando, e lavorando il terreno.

Qualunque però siansi queste nostre idee, se voi chiamati all' eminente ministero della difesa, vogliate appieno compenetrarvi della forza ed imponenza de' vostri doveri, non difformi da quei del magistrato che pel carattere, potete specchiarvi ne' modelli di due magistrati della Corte Suprema di giustizia che morte ci rapì. Il primo (27) de' quali fu giubilato negli anni senili con i più alti onori cui poteva aspirare, essendo stato elevato al grado supremo di Consigliere di Stato, prima carica del Regno. Il secondo (28) dopo aver percorso la carriera della magistratura in diverse provincie, promosso alle cariche di Procuratore Generale del Re presso la Gran Corte civile delle Calabrie, di

(27) D. Vincenzo Paternò. V. il nostro giornale de' 7 novembre 1825 n. 257.

(28) D. Saverio Laudari.

Presidente dell' istesso collegio, e quindi giubilato col grado ed onori di Presidente della Suprema Corte di giustizia, fu nell' esercizio delle diverse funzioni stimato come il Nestore di quella magistratura, e l' oracolo costante di tutte quelle provincie. Potete anche specchiarvi nelle virtù di un magistrato (29) il quale dopo il disimpegno di cariche amministrative, e dopo aver coronato la illustre sua carriera nelle lettere, e nel lungo esercizio della magistratura come Consigliere della Corte Suprema di giustizia, fu giubilato col grado di Vice-Presidente dell' istessa Corte Suprema. Desiderate l' onore, e la gloria, e sarete immancabilmente virtuosi. Solea dire Temistocle *i trionfi di Milziade mi tolgono il sonno* (30). Miratevi perciò nella condotta di un uomo che guidato sempre da una costante moderazione si distinse nel foro dove sottrasse tanti dall' ultimo supplicio, nelle lettere colla cattedra del dritto penale, e con la stampa (31) di un' opera che secondo i voti de' dotti ne fa desiderare la continuazione, e nella carica della magistratura esercitando le funzioni

---

(29) D. Francesco Saverio de Rogati. V. lo stesso giornale de' 7 novembre 1825 n. 257.

(30) Valerio Massimo lib. 8. §. 15.

(31) Il signor D. Francesco Lauria colpito da prematura morte non potè terminare l' opera intitolata *Esposizione delle leggi penali del Regno delle due Sicilie.*

del Pubblico Ministero presso la Gran Corte criminale, e contemporaneamente con inauditi sforzi quella di Avvocato de' rei nella Suprema Commissione di Stato.

Ahi cruda morte, e chi fia che ne scampi,
Se con tue fiamme avvampi
Le più elevate cime (32)*!*

Fu fortunato però padre di famiglia avendo con la sua probità, prima arme della sua eloquenza, data una educazione a' suoi figli che sono l'esempio dell' amor fraterno, e che destan prospere aspettative.

Ma è tempo ormai di accingervi al disimpegno delle vostre funzioni, e di continuare specialmente con quello spirito di corpo che da vita ai collegii giudiziarii a meritare le sovrane munificenze, e le benedizioni degli stessi particolari che giudicate, tanto più che siete animati da sicure, e liete speranze di vedere sempre più migliorata la patria legislazione con una nuova legge organica, ed un nuovo codice promessi dall' istesso Augusto nostro Sovrano (33) per l' organo di un

(32) Sanazzaro *loc. cit. Egloga V.*
(33) Decreti de' 9 settembre, 9 dicembre 1825, e de' 8 agosto 1826.